

## DECRETI ASSESSORIALI

### ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 aprile 1995.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del promontorio orientale del Lido Rossello nel comune di Realmonte.**

**L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI  
ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il verbale della commissione provinciale BB.NN.PP., del 25 ottobre 1990, pubblicato all'albo pretorio del comune di Realmonte il 30 novembre 1990;

Visto il decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 del 16 maggio 1992 che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/89, dichiarava di notevole interesse paesaggistico le località Punta Grande, Scala dei Turchi e Monte Rosso, ricadenti nella fascia costiera del territorio comunale di Realmonte e apponeva il vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nella medesima fascia di territorio;

Visto il decreto n. 7174 del 23 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 58 del 4 dicembre 1993, che apponeva il vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'abitato di Lido Rossello ricadente nella fascia costiera del territorio comunale di Realmonte;

Visto il decreto n. 5567 del 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 1994, che prorogava il suddetto vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, della fascia costiera del territorio comunale di Realmonte e dell'abitato di Lido Rossello (decreti nn. 5111/92 e 7174/93);

Visto il verbale della commissione provinciale BB.NN.PP. di Agrigento, che nella seduta del 15 giugno 1993 ha ritenuto, per quanto di competenza, di estendere il vincolo panoramico già esistente fino alla punta del promontorio orientale del Lido Rossello;

Accertato che il predetto verbale del 15 giugno 1993 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Realmonte e depositato nella segreteria del comune

stesso, dal 16 luglio 1993, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;

Osservato che il vincolo proposto tiene conto di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare la « proposta » della commissione. Nell'esaminare la proposta di vincolo della fascia costiera del territorio comunale di Realmonte si osserva che, esaminate le circostanziate segnalazioni pervenute alla Soprintendenza da parte di privati e di associazioni culturali, si è reso necessario avviare le procedure di tutela ambientale finalizzate alla salvaguardia dell'intera fascia costiera del comune di Realmonte, comprendente anche l'abitato di Lido Rossello;

In considerazione del fatto che le aree marginali ad est dell'abitato di Lido Rossello, nel tratto più vicino alla battigia ed a vista della restante zona costiera già vincolata ai sensi della legge n. 1497/39, coincidenti con il piede dei Calanchi argillosi, si conservano ancora integre nei loro aspetti orografici e morfologici ad esclusione di una limitata estensione sulla punta meridionale interessata da uno spianamento eseguito in epoca non recente;

Ritenuto, inoltre, che quest'area di notevole pregio paesistico ed a vista della limitrofa e più vasta area costiera già vincolata, in cui sarebbero possibili eventuali grossi interventi edificatori, non può essere sottratta al controllo degli enti preposti alla tutela degli interessi paesaggistico-ambientali.

La commissione provinciale BB.NN. di Agrigento, esprimendo la più sentita preoccupazione per le sorti di un'area, che, seppur limitata in estensione, conserva integre le proprie peculiarità ambientali del tutto omogenee e perfettamente inserite nella rimanente parte di fascia costiera già in precedenza vincolata ai sensi della legge n. 1497/39, ad ampliamento ed integrazione della individuazione delle caratteristiche salienti del paesaggio descritte nel verbale n. 22 del 25 ottobre 1990, come di seguito relaziona sulle caratteristiche strutturali del paesaggio.

Nel vasto panorama costiero del territorio di Realmonte si costituiscono come emergenze ambientali variamente modellate i vari promontori.

Sicché essi, per chi da qualsiasi punto elevato voglia ammirarne in modo unitario lo splendore del panorama mostrano, con ritmo serrato, il contrastato succedersi di forme e colori variamente definiti dalla luce e dallo spazio.

Da Punta Maiata volgendo lo sguardo verso ponente il panorama ha il contorno netto di Capo Rossello caratterizzato da una corposa massa rocciosa a strapiombo sul mare. All'interno del cono visuale che unisce Punta Maiata a Capo Rossello si erge il promontorio che limita a sud-est la baia del Lido Rossello (appena percepibile in quanto completamente incassata entro i due promontori che la delimitano), contrapponendosi nettamente sullo sfondo di Capo Rossello sia per le forme che per il diverso colore del materiale litologico di cui è costituito.

Proprio dal promontorio posto ad est di Lido Rossello inizia, per una diversa condizione litostratigrafica, il formarsi di ripidi calanchi in successione graduale fino al bianco masso di trubi della cosiddetta Scala

dei Turchi o Punta Maiata, determinando così quel variegato e per certi versi singolare aspetto del panorama costiero di questa parte del territorio di Realmonte.

Tale essenziale peculiarità del paesaggio si riesce pure ad apprezzare attraverso una visione dal basso, dalla breve spiaggia della baia di Lido Rossello, da cui ancora più netta si scorge la rapida ma graduale successione di forme e colori dalla punta del promontorio orientale della baia sino al maestoso candore della pietra bianca della Scala dei Turchi.

Se dalla prima visione era il bruno corpo terroso di Capo Rossello maculato dal verde della vegetazione, a fare da secco contrappunto all'omogeneo lidore delle chiare e levigate forme di Punta Maiata, dal basso si riesce a cogliere la successione graduale degli strati litologici che conferiscono all'area compresa tra il promontorio ad est di Lido Rossello sino alla Punta Maiata particolare bellezza.

Questi particolari aspetti del paesaggio, pur nella loro specifica discontinuità, contribuiscono in modo determinante, essendone parte strutturalmente integrante, alla complessa unitarietà dell'intero paesaggio costiero restituendogli maggiore pregio ambientale.

Come rilevato a seguito di dettagliata relazione geologica redatta da funzionari geologi solo recentemente assegnati alla Soprintendenza, il promontorio che delimita a sud-est l'abitato di Lido Rossello è caratterizzato da singolarità di tipo geologico per la esistenza di calanchi argillosi il cui tipico aspetto è la sintesi di processi millenari determinatisi dagli agenti esogeni.

Esso è parte integrante di una fascia in cui è riscontrabile una stratigrafia con peculiarità sedimentologiche e paleontologiche di notevole interesse a riferimento regionale ed interregionale.

L'importanza di tale successione è legata al fatto che in questo contesto sono state individuate una serie di caratteristiche geologiche per l'interpretazione del succedersi di eventi sedimentari non comuni, riferibili al ciclo pliocene-pleistocene inferiore.

Come sopra evidenziato, per dette non comuni peculiarità di natura geologica recentemente accertate, la punta del promontorio orientale di Lido Rossello, essendo tra l'altro a vista dalla Scala dei Turchi, si costituisce come parte unitariamente integrabile a quel paesaggio naturale che il vincolo panoramico già decretato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione intende tutelare. Cosicché la commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche, nella sua attuale composizione, ritiene che le norme di salvaguardia, di cui al verbale n. 22 del 25 ottobre 1990, formulato dalla precedente commissione delle bellezze naturali e panoramiche, debbano essere imposte anche in questa parte di territorio costiero in cui probabili interventi edificatori non organici sicuramente recherebbero notevole danno alla intera fascia costiera tutelata. Si ritiene che, comunque, in tale limitata area, ove sono state rilevate opere, seppur non recenti, di spianamenti e riporti, proprio per essere vicinissima alla battigia e a ridosso dei calanchi, non possono essere consentibili trasformazioni tali da arrecare pregiudizio alla visione da Punta Maiata verso occidente e dalla spiaggia di Lido Rossello verso quest'ultima, nè tantomeno quelle opere

che potrebbero recare irreversibile nocimento alla attuale conformazione del fronte meridionale del promontorio.

Di conseguenza, la commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche propone l'estensione del vincolo panoramico alla punta del promontorio orientale di Lido Rossello, definita catastalmente con quelle porzioni di particelle 620, 126, 129, 131 e 133 del foglio 20 del comune di Realmonte, ricadenti in zona B3 del vigente piano di fabbricazione, ad oriente della strada che conduce sino all'estremo lato sud-orientale dell'abitato e terminante in una piccola piazzola nei pressi della spiaggia, in modo da assicurare all'intera fascia costiera vincolata unitarietà paesaggistica senza soluzione di continuità e, contemporaneamente, per assicurare la salvaguardia specifica di un tratto di costa che per i suoi aspetti geologici, paleontologici e morfologici mostra in se stessa peculiarità di notevole interesse naturalistico.

Quanto sopra sia per le rilevate preoccupazioni scaturite dalle varie segnalazioni, per cui l'area di che trattasi sarebbe gravata dal rischio di irreversibili alterazioni che recherebbero danno alla visione panoramica attualmente offerta dalla Scala dei Turchi, sia per i nuovi elementi e dati in materia di studi scientifici che la Soprintendenza è stata recentemente in grado di acquisire. In particolare, la perimetrazione dell'area ricadente nella proposta di vincolo si identifica secondo la descrizione che segue:

— il perimetro del territorio da vincolare, ricadente interamente nel foglio di mappa 20 del comune di Realmonte, coincide con la zona B3 del piano di fabbricazione del Lido Rossello, partendo dall'angolo sud-est della particella 133 prosegue lungo il limite meridionale di quest'ultima e delle particelle 131, 129, 126, fino a quando incrociando la particella 620 sale in direzione nord lungo il limite ovest della particella stessa.

All'incrocio con l'angolo della particella 292 devia in direzione nord-est fino a raggiungere il limite nord-est della particella 620, ridiscendendo a sud-est attraversando le particelle 126, 129, 131 e 133, e, seguendo il limite est della particella 133, si chiude ricongiungendosi all'angolo sud-est della particella 133;

Esaminate le opposizioni proposte, tutte nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497/39, da:

— comune di Realmonte, in persona del sindaco pro-tempore, con atto del 12 ottobre 1993;

Rilevato, nel merito delle opposizioni, che le motivazioni addotte possono così riassumersi:

1) a differenza di quanto avvenuto per l'originaria proposta del 30 ottobre 1990 ed in occasione delle riunioni precedenti, il sindaco del comune opponente non è stato invitato in occasione della nuova perimetrazione per esprimere la propria opinione sulla regolamentazione degli interventi urbanistici nel territorio;

2) si contesta la perimetrazione di cui al verbale del 15 giugno 1993, adottata dalla commissione, non tanto per l'esigenza di tutelare dal punto di vista paesaggistico una parte molto limitata della frazione, quanto invece per aderire alle segnalazioni di privati e di associazioni culturali. I motivi per i quali la commissione provinciale delle bellezze naturali di Agrigento ha ritenuto di includere le uniche poche aree rimaste nella zona B3 della frazione di Lido Rossello, sono

dei Turchi o Punta Maiata, determinando così quel variegato e per certi versi singolare aspetto del panorama costiero di questa parte del territorio di Realmonte.

Tale essenziale peculiarità del paesaggio si riesce pure ad apprezzare attraverso una visione dal basso, dalla breve spiaggia della baia di Lido Rossello, da cui ancora più netta si scorge la rapida ma graduale successione di forme e colori dalla punta del promontorio orientale della baia sino al maestoso candore della pietra bianca della Scala dei Turchi.

Se dalla prima visione era il bruno corpo terroso di Capo Rossello maculato dal verde della vegetazione, a fare da secco contrappunto all'omogeneo lidore delle chiare e levigate forme di Punta Maiata, dal basso si riesce a cogliere la successione graduale degli strati litologici che conferiscono all'area compresa tra il promontorio ad est di Lido Rossello sino alla Punta Maiata particolare bellezza.

Questi particolari aspetti del paesaggio, pur nella loro specifica discontinuità, contribuiscono in modo determinante, essendone parte strutturalmente integrante, alla complessa unitarietà dell'intero paesaggio costiero restituendogli maggiore pregio ambientale.

Come rilevato a seguito di dettagliata relazione geologica redatta da funzionari geologi solo recentemente assegnati alla Soprintendenza, il promontorio che delimita a sud-est l'abitato di Lido Rossello è caratterizzato da singolarità di tipo geologico per la esistenza di calanchi argillosi il cui tipico aspetto è la sintesi di processi millenari determinatisi dagli agenti esogeni.

Esso è parte integrante di una fascia in cui è riscontrabile una stratigrafia con peculiarità sedimentologiche e paleontologiche di notevole interesse a riferimento regionale ed interregionale.

L'importanza di tale successione è legata al fatto che in questo contesto sono state individuate una serie di caratteristiche geologiche per l'interpretazione del succedersi di eventi sedimentari non comuni, riferibili al ciclo pliocene-pleistocene inferiore.

Come sopra evidenziato, per dette non comuni peculiarità di natura geologica recentemente accertate, la punta del promontorio orientale di Lido Rossello, essendo tra l'altro a vista dalla Scala dei Turchi, si costituisce come parte unitariamente integrabile a quel paesaggio naturale che il vincolo panoramico già decretato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione intende tutelare. Cosicché la commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche, nella sua attuale composizione, ritiene che le norme di salvaguardia, di cui al verbale n. 22 del 25 ottobre 1990, formulato dalla precedente commissione delle bellezze naturali e panoramiche, debbano essere imposte anche in questa parte di territorio costiero in cui probabili interventi edificatori non organici sicuramente recherebbero notevole danno alla intera fascia costiera tutelata. Si ritiene che, comunque, in tale limitata area, ove sono state rilevate opere, seppur non recenti, di spianamenti e riporti, proprio per essere vicinissima alla battigia e a ridosso dei calanchi, non possono essere consentibili trasformazioni tali da arrecare pregiudizio alla visione da Punta Maiata verso occidente e dalla spiaggia di Lido Rossello verso quest'ultima, nè tantomeno quelle opere

che potrebbero recare irreversibile nocumento alla attuale conformazione del fronte meridionale del promontorio.

Di conseguenza, la commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche propone l'estensione del vincolo panoramico alla punta del promontorio orientale di Lido Rossello, definita catastalmente con quelle porzioni di particelle 620, 126, 129, 131 e 133 del foglio 20 del comune di Realmonte, ricadenti in zona B3 del vigente piano di fabbricazione, ad oriente della strada che conduce sino all'estremo lato sud-orientale dell'abitato e terminante in una piccola piazzola nei pressi della spiaggia, in modo da assicurare all'intera fascia costiera vincolata unitarietà paesaggistica senza soluzione di continuità e, contemporaneamente, per assicurare la salvaguardia specifica di un tratto di costa che per i suoi aspetti geologici, paleontologici e morfologici mostra in se stessa peculiarità di notevole interesse naturalistico.

Quanto sopra sia per le rilevate preoccupazioni scaturite dalle varie segnalazioni, per cui l'area di che trattasi sarebbe gravata dal rischio di irreversibili alterazioni che recherebbero danno alla visione panoramica attualmente offerta dalla Scala dei Turchi, sia per i nuovi elementi e dati in materia di studi scientifici che la Soprintendenza è stata recentemente in grado di acquisire. In particolare, la perimetrazione dell'area ricadente nella proposta di vincolo si identifica secondo la descrizione che segue:

— il perimetro del territorio da vincolare, ricadente interamente nel foglio di mappa 20 del comune di Realmonte, coincide con la zona B3 del piano di fabbricazione del Lido Rossello, partendo dall'angolo sud-est della particella 133 prosegue lungo il limite meridionale di quest'ultima e delle particelle 131, 129, 126, fino a quando incrociando la particella 620 sale in direzione nord lungo il limite ovest della particella stessa.

All'incrocio con l'angolo della particella 292 devia in direzione nord-est fino a raggiungere il limite nord-est della particella 620, ridiscendendo a sud-est attraversando le particelle 126, 129, 131 e 133, e, seguendo il limite est della particella 133, si chiude ricongiungendosi all'angolo sud-est della particella 133;

Esaminate le opposizioni proposte, tutte nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497/39, da:

— comune di Realmonte, in persona del sindaco pro-tempore, con atto del 12 ottobre 1993;

Rilevato, nel merito delle opposizioni, che le motivazioni addotte possono così riassumersi:

1) a differenza di quanto avvenuto per l'originaria proposta del 30 ottobre 1990 ed in occasione delle riunioni precedenti, il sindaco del comune opponente non è stato invitato in occasione della nuova perimetrazione per esprimere la propria opinione sulla regolamentazione degli interventi urbanistici nel territorio;

2) si contesta la perimetrazione di cui al verbale del 15 giugno 1993, adottata dalla commissione, non tanto per l'esigenza di tutelare dal punto di vista paesaggistico una parte molto limitata della frazione, quanto invece per aderire alle segnalazioni di privati e di associazioni culturali. I motivi per i quali la commissione provinciale delle bellezze naturali di Agrigento ha ritenuto di includere le uniche poche aree rimaste nella zona B3 della frazione di Lido Rossello, sono

esattamente in contrasto con quelli per i quali prima tale zona era stata sottratta al vincolo paesaggistico.

Nel verbale del 25 ottobre 1992, che ha dato vita al decreto n. 5111 del 28 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 del 16 maggio 1992, la commissione allora ritenne non meritevole di tutela la stessa zona, e, successivamente a tale decreto il comune di Realmonte ha rilasciato alcune concessioni edilizie nell'area vincolanda, tanto che è già avvenuta la costruzione di alcuni immobili nella stessa direttrice di visuale che la commissione provinciale delle bellezze naturali oggi intende tutelare;

3) il vincolo paesaggistico proposto, essendo la zona B3 totalmente edificata e completamente urbanizzata, circostanza questa posta in rilievo nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, che ha respinto a suo tempo le osservazioni dei privati e delle associazioni ambientaliste e che oggi invece costituiscono la premessa della mutata perimetrazione, appare in contrasto con le disposizioni contenute nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni come sopra richiamato;

Viste le controdeduzioni della competente Soprintendenza, la quale risponde ai singoli punti come segue:

1) ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.P.R. n. 805 del 3 dicembre 1975 non è più prevista la presenza obbligatoria del sindaco tra i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

2) le motivazioni che hanno indotto la commissione a formulare la proposta di vincolo del promontorio orientale della baia del Lido Rossello non sono in contrasto con quelle espresse nel vincolo precedentemente imposto nella restante area costiera, infatti, solo di recente la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento è stata in grado di acquisire elementi e dati in materia di studi geologici riferiti alla specifica area proposta a vincolo la cui tutela si rende indispensabile per preservarne le non comuni peculiarità. La precedente commissione, per la particolare situazione dei luoghi, non aveva ritenuto di sottrarre all'esclusiva regolamentazione dello strumento urbanistico le basse pendici sud-occidentali del promontorio perché le eventuali costruzioni potevano essere inserite visivamente nell'ambito della circoscritta area edificata di Capo Rossello senza interferire con la rimanente area costiera;

3) successivamente per le modificazioni prodotte alla morfologia dei luoghi con spianamenti e regolarizzazioni proprio sul margine sud-orientale del promontorio veniva ad essere ridotta quella parte di terreno che dapprima fungeva da schermo naturale alla visione della cosiddetta Scala dei Turchi. Tale esclusività di appartenenza fisica degli eventuali corpi edilizi sarebbe venuta meno (così come poi si è verificato collegando panoramicamente questi ultimi nell'ambito del più vasto paesaggio sottoposto in precedenza a vincolo).

La commissione propone, con questo nuovo verbale, l'estensione del vincolo in modo da assicurare all'intera fascia costiera unitarietà paesaggistica senza soluzione di continuità e, contemporaneamente, per assicurare la salvaguardia specifica di un tratto di costa che per i suoi aspetti geologici, paleontologici e mor-

fologici mostra in se stessa peculiarità di notevole interesse naturalistico.

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 15 giugno 1993 a supporto della proposta di vincolo della punta orientale della baia di Lido Rossello, come sopra descritta, sono sufficientemente congrue e testimoniano dell'interesse pubblico rivestito dall'area in questione per l'eccezionale valore rappresentato da tutti quegli aspetti naturalistici, geomorfologici ed antropici, che si fondono in un contesto di unitarietà paesistica di rilevante pregio;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le su accennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 15 giugno 1993;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la punta orientale della baia di Lido Rossello, come sopra descritta, in conformità della proposta del 15 giugno 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

#### Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la punta orientale della baia di Lido Rossello, descritta come sopra e delimitata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

#### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/39 e 12 del R.D. n. 1357/40, sopra citati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Realmonte, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Realmonte, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Realmonte.

Palermo, 20 aprile 1995.

(95.17.1247)

SARACENO